

FILIPPO RAMPAZZO

Notaio

----- Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella di cui al -----

----- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 -----

N. 2.795 Rep.

N. 1.668 Racc.

Registrato a Padova 1

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' -----

il 05/07/2013

----- "COOPERATIVA GAMMA 5 - COOPERATIVA SOCIALE" -----

al n.8431 Serie 1T

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno tre luglio duemilatrecento. -----

con € 168,00

----- 3 luglio 2013 -----

Essendo le ore dieci e dieci minuti. -----

Nel mio studio in Padova, via San Crispino n. 46. -----

Davanti a me dottor Filippo Rampazzo, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Padova, -----

----- SI E' RIUNITA -----

in seconda convocazione l'assemblea della Società "COOPERATIVA GAMMA 5 - COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Campodarsego via Antoniana n. 66, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 01598090288, numero R.E.A.: 178144, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) Comunicazioni del Presidente -----

2) Modifica dello Statuto della Cooperativa -----

3) Decisioni inerenti e conseguenti -----

----- E' PRESENTE -----

- GIROTTI PAOLO, nato a Padova il giorno 18 luglio 1961, residente a Tribano via Draghe n. 1, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società predetta. -----

Cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi richiede di redigere questo verbale ai sensi di legge. -----

----- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, GIROTTI PAOLO. -----

----- CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA -----

Il Presidente -----

----- constatato che: -----

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto; -----

- dei 52 (cinquantadue) soci sono presenti, in proprio o per delega depositata agli atti della società, i seguenti 31 (trentuno) soci: se medesimo, Giacon Sergio, Bianda Alessandro, Comacchio Stefano, Sinigaglia Paolo, Galdiolo Tiziana, Sinigaglia Liviana, Stocco Giorgio, Riondato Maria Gigliola, Levorato Giovanni, Pellin Luigino, Rizzi Paolo, Zocca Gianfranco, Baldan Claudio, Ruzza Arianna, Trevisan Luca, Furlan Oscar, Mezzalira Manuela, Quaglio Ivano, Carraro Daria, Dissegna Oscar, Varotto Giorgio, Toaldo Mariano, Bressan Ferdinando, Lavagnolo Marialuisa, Vanzo Attilio Massimo, Pamio Marcello, Canova Ilario, Valentini Lorella, Marchesan Davide e Miozzo Enzo; -----

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: se medesimo, Presidente, Stocco Giorgio, vice Presidente, e Sinigaglia Liviana, Galdiolo Tiziana e Comacchio Stefano, Consiglieri, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Pamio Marcello, Trevisan Luca; -----

- la Società è priva di Collegio Sindacale, non sussistendo alcuno dei presupposti di legge, ed è assente giustificato il revisore unico Reato Riccardo; -----

----- DICHIARA -----

validamente costituita l'assemblea dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; pertanto, apre la discussione sull'ordine del giorno. -----

----- DISCUSSIONE -----

Prende la parola il Presidente, il quale svolge una relazione volta ad illustrare i vari punti dell'operazione proposta, i motivi che l'hanno dettata e la convenienza per i futuri programmi sociali, con particolare riferimento alla necessità di procedere alla modifica dello Statuto Sociale negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 7bis, 7ter, 7quater, 8, 9, 13, 29 e 56, con conseguente rinumerazione, che illustra ai presenti. -----

----- DELIBERAZIONI -----

Chiusa la discussione l'assemblea della Società "COOPERATIVA GAMMA 5 - COOPERATIVA SOCIALE" all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, delibera quanto segue: -----

----- - A - -----

di modificare gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 7bis, 7ter, 7quater, 8, 9, 13, 29 e 56 dello statuto, come segue: -----

"Art. 1 (Denominazione) -----

E' costituita una società cooperativa denominata "GAMMA 5 SOCIETA' COOPERATIVA". -----

Art. 4 (Scopo mutualistico) -----

La Cooperativa, senza fini di lucro, è retta e disciplinata dai principi di mutualità, solidarietà e partecipazione ed ha per scopo quanto segue. -----

La Cooperativa intende porsi come strumento di collegamento tra i soci, per consentire l'accesso ad un'informazione libera e pluralista finalizzata alla tutela della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, allo scopo di sostenere e sviluppare tra i soci stessi l'associazionismo di base, l'autogestione economica e la crescita spirituale della persona per promuovere una qualità diversa e sostenibile della vita, dell'economia e del lavoro, favorendo progetti culturali ed economici di tipo ecologico, non violento, solidale e non speculativo che prefigurino un diverso e sostenibile modello di civiltà economica, oltre che morale e sociale, garantendo su tali progetti completa trasparenza ed informazione a tutti i soci, nelle forme più precise ed efficaci. -----

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, anche non cooperative, o associazioni che operino per il raggiungimento di scopi identici, simili o complementari a quelli della Cooperativa stessa. -----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. -----

Art. 5 (Oggetto sociale) -----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha il compito di informare il pubblico sulle attività sociali, culturali, civili-politiche e produttive dei soci, che operano nel campo dell'ecologia, della pace, della nonviolenza, della solidarietà, della medicina complementare, dell'alimentazione, dell'educazione, delle pari opportunità per i soggetti socialmente "deboli", della salvaguardia dei diritti umani, della sostenibilità sociale e ambientale delle attività economiche e del sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione con que-

ste finalità. -----

A tal fine la Cooperativa potrà: -----

- gestire in forma associata la produzione di una informazione democratica e pluralistica utilizzando all'uopo apparecchiature di trasmissione radiofonica in genere; -
- svolgere attività di sensibilizzazione, informazione, formazione, studio e ricerca per favorire lo scambio diretto di informazioni, risorse e servizi nel campo della cooperazione, della tutela delle risorse, del territorio e della biodiversità; di attività imprenditoriali improntate al rispetto dell'ambiente e dell'equa distribuzione delle risorse economiche; -----
- raccogliere tra i soci prestiti da destinare agli scopi sociali con espressa esclusione delle attività per legge riservate a banche, istituti di credito, compagnie di assicurazione, intermediari finanziari; -----
- progettare e gestire servizi attinenti agli scopi sociali, anche in collaborazione con partner pubblici e/o privati; -----
- favorire lo sviluppo e la ricerca di attività che nascono all'interno della cooperativa. -----

Il rapporto mutualistico si concretizza attraverso la partecipazione dei soci alla vita attiva della cooperativa nei suoi aspetti sociali, culturali, gestionali ed economici e la continuità dell'occupazione lavorativa per i collaboratori compatibilmente con i piani di sviluppo della cooperativa stessa e con i progetti o servizi attivati. -----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. -----

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. -----

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

Art. 6 (Requisiti di ammissibilità) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: -----

- concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; ---
- partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

- contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

- mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprie imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. -----

Art. 7 (Categoria speciale di soci) -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione. ---

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 13 del presente statuto: -----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----

c) l'inosservanza di leale collaborazione con la compagine societaria. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. -----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. -----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. -----

Art. 8 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica, la PEC e numero di fax; -----
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta; -----
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 49 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, la PEC ed il numero di fax; -----
- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 9 (Obblighi del socio) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: -----
 - del capitale sottoscritto; -----
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione; -----
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. ---

Art. 13 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi; -----
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo; -----
- e) senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee dei soci regolarmente convocate; -----
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e/o disordini pregiudizievoli. -----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. -----

Art. 29 (Ristorni) -----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro: -----

- tempo di permanenza nella cooperativa; -----

- compensi, sotto qualsiasi forma, erogati ai soci. -----

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari. -----

Art. 56 (Norme di rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. -----

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal "TITOLO VI - delle società cooperative e delle mutue assicuratrici" del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni "TITOLO V - CAPO V - società per azioni".; -----

----- B -----

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri. -----

----- PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI VOTAZIONE -----

----- E CHIUSURA ASSEMBLEA -----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e dieci minuti. -----

Il Comparente precisa che la società non è intestataria di beni mobili registrati, mentre risulta intestataria dei seguenti immobili, così censiti: -----

----- Comune di Campodarsego -----

----- nel catasto dei fabbricati -----

SEZIONE URBANA B - FOGLIO 18 -----

- mapp. n. 769, VIA ANTONIANA, p.T, categ.A/10, cl.1, consistenza vani 6,5, rendita Euro 1.409,93, -----

----- nel catasto terreni -----

FOGLIO 21 -----

- mapp. n. 688 Ha. 0.00.30 R.D. Euro 0,32. -----


Si allega al presente atto sub "A" lo statuto nella redazione aggiornata. -----


Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società. --

Il Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto. -----

Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto e da me notaio completato a mano su due fogli per sette facciate, ho dato lettura al Comparente, che l'approva. Viene sottoscritto alle ore undici e cinquanta minuti. -----

F.to: Paolo Giroto; Filippo Rampazzo (L.S.). -----





----- ALLEGATO "A" AL N. 1.668 RACC. -----

----- **STATUTO** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** -----

Art. 1 (Denominazione) -----

E' costituita una società cooperativa denominata "GAMMA 5 SOCIETA' COOPERATIVA". -----

Art. 2 (Sede) -----

La cooperativa ha sede nel Comune di Campodarsego (PD) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato. -----

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. -----

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate nell'articolo 2484 del codice civile esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale. -----

Art. 4 (Scopo mutualistico) -----

La Cooperativa, senza fini di lucro, è retta e disciplinata dai principi di mutualità, solidarietà e partecipazione ed ha per scopo quanto segue. -----

La Cooperativa intende porsi come strumento di collegamento tra i soci, per consentire l'accesso ad un'informazione libera e pluralista finalizzata alla tutela della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, allo scopo di sostenere e sviluppare tra i soci stessi l'associazionismo di base, l'autogestione economica e la crescita spirituale della persona per promuovere una qualità diversa e sostenibile della vita, dell'economia e del lavoro, favorendo progetti culturali ed economici di tipo ecologico, non violento, solidale e non speculativo che prefigurino un diverso e sostenibile modello di civiltà economica, oltre che morale e sociale, garantendo su tali progetti completa trasparenza ed informazione a tutti i soci, nelle forme più precise ed efficaci. -----

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, anche non cooperative, o associazioni che operino per il raggiungimento di scopi identici, simili o complementari a quelli della Cooperativa stessa. -----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. -----

Art. 5 (Oggetto sociale) -----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha il compito di informare il pubblico sulle attività sociali, culturali, civili-politiche e produttive dei soci, che operano nel campo dell'ecologia, della pace, della nonviolenza, della solidarietà, della medicina complementare, dell'alimentazione, dell'educazione, delle pari opportunità per i soggetti socialmente "deboli", della salvaguardia dei diritti umani, della sostenibilità sociale e ambientale delle attività economiche e del sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione con queste finalità.

A tal fine la Cooperativa potrà:

- gestire in forma associata la produzione di una informazione democratica e pluralistica utilizzando all'uopo apparecchiature di trasmissione radiofonica in genere;
- svolgere attività di sensibilizzazione, informazione, formazione, studio e ricerca per favorire lo scambio diretto di informazioni, risorse e servizi nel campo della cooperazione, della tutela delle risorse, del territorio e della biodiversità; di attività imprenditoriali improntate al rispetto dell'ambiente e dell'equa distribuzione delle risorse economiche;
- raccogliere tra i soci prestiti da destinare agli scopi sociali con espressa esclusione delle attività per legge riservate a banche, istituti di credito, compagnie di assicurazione, intermediari finanziari;
- progettare e gestire servizi attinenti agli scopi sociali, anche in collaborazione con partner pubblici e/o privati;
- favorire lo sviluppo e la ricerca di attività che nascono all'interno della cooperativa.

Il rapporto mutualistico si concretizza attraverso la partecipazione dei soci alla vita attiva della cooperativa nei suoi aspetti sociali, culturali, gestionali ed economici e la continuità dell'occupazione lavorativa per i collaboratori compatibilmente con i piani di sviluppo della cooperativa stessa e con i progetti o servizi attivati.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed ef-

fettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

Art. 6 (Requisiti di ammissibilità) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: -----

- concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; ---
- partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----
- mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. -----

Art. 7 (Categoria speciale di soci) -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione. ---

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 13 del presente statuto: -----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----
- c) l'inosservanza di leale collaborazione con la compagine societaria. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. -----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria specia-

le non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica, la PEC e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 49 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, la PEC ed il numero di fax;
- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 (Diritti del socio)

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di:

- *partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;*
- *usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;*
- *prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;*
- *di esaminare il libro soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari nonché di ottenere estratti a loro spese (art.2422 CC) e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, possono esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste (legge 59/1992).*

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. *per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;*
2. *per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.*

Art. 12 (Recesso del socio)

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) *la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;*
- b) *la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la cooperativa;*
- c) *la ricorrenza di una delle cause di esclusione;*
- d) *la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;*
- e) *il trasferimento della residenza del socio in una Provincia/Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la sua attività;*
- f) *la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provincia/Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.*

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere *al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.*

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- e) senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee dei soci regolarmente convocate;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e/o disordini pregiudizievoli.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione *del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto.*

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, comma 4, lett. C).
Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c. --
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. --

Art. 16 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15. -----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8. -----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15. -----

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti ed esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. --

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari saranno devoluti alla riserva ordinaria. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. --

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del soprapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 (Soci finanziatori)

Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare

- versamenti infruttiferi, in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni;

- finanziamenti che, salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci, saranno infruttiferi, con obbligo di rimborso.

La raccolta di fondi presso soci, con obbligo di rimborso, potrà essere rivolta esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo le prescrizioni delle competenti autorità. I soci non possono peraltro cedere a terzi, separatamente dalle rispettive quote, i loro crediti derivanti dai versamenti stessi.

La Società può emettere titoli di debito di cui all'art. 2526 del codice civile. La competenza relativa alla loro emissione è attribuita all'Assemblea dei soci, che deve deliberare con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

Art. 19 (Titoli di partecipazione)

la cooperativa prevede di utilizzare le seguenti fattispecie di titoli di partecipazione:

- azioni di socio sovventore (art. 4 L. 59/1992)
- azioni di partecipazione cooperativa (artt. 5,6 L. 59/1992)
- strumenti finanziari diversi (art. 2526 cc)

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile; la qualità di socio finanziatore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

SEZIONE I - AZIONI DI SOCIO SOVVENTORE

Art. 20 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissato dalla legge.

L'emissione delle quote o azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo e le modalità dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni o quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti al conferimento, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote o azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari del-

le quote o azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. -----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. -----

Art. 20 - bis (Alienazione delle azioni o quote dei soci sovventori) -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote o azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Il socio che intenda trasferire le quote o azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

Art. 20 - ter (Recesso dei soci sovventori) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. -----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. -----

SEZIONE II - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA -----

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa) -----

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. -----

In tal caso la Cooperativa può emettere titoli di partecipazione cooperativa, *anche al portatore se interamente liberate*, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. -----

I titoli di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. -----

Il valore di ciascun titolo è di euro 500 (cinquecento). -----

I titoli di partecipazione cooperativa devono essere offerti, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. -----

All'atto dello scioglimento della Società, i titoli di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valo-

re nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale del titolo di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione del titolo di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

- la durata del titolo, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione del titolo di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento del titolo eventualmente rimasto inoptato.

Ai possessori dei titoli di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori dei titoli di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 - bis (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di titoli di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 21 - ter (Recesso)

Ai detentori dei titoli di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

SEZIONE III - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 22 (Modalità di emissione)

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale, con apposito regolamento, provvede a stabilire l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

Art. 22 - bis (Conferimento)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna. -----

Art. 22 - ter (Diritto di voto, titoli partecipativi e non partecipativi) -----

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero della quota o delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione. -----

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. -----

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. -----

La quota o le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C.. I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto possono eleggere amministratori ma in numero non superiore ad 1/3 (un terzo) salvo comunque il diritto per i soci cooperatori di eleggere almeno i due terzi dei Consiglieri. -----

La società potrà emettere anche strumenti finanziari non partecipativi, con regolamento approvato dall'assemblea straordinaria che stabilisce: -----

- *l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;* -----
- *le modalità di circolazione;* -----
- *i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;* -----
- *il termine di scadenza e le modalità di rimborso.* -----

Art. 22 - quater (Modalità di trasferimento) -----


Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, la quota o le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la quota o le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Art. 22 - quinquies (Diritto di recesso) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi spetta il diritto il recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli. -----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso della quota o delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari. -----



PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 (quote)

Il valore di ciascuna quota non può essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; ogni anno con l'approvazione del bilancio l'assemblea dei soci su proposta degli amministratori può deliberare sul valore minimo della quota sociale, nonché del sovrapprezzo.

Nelle società nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. La quota parte eccedente può essere riscattata o alienata nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Capitale sociale)

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. -----

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464. -----

Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di inerzia di quest'ultimo il collegio sindacale, ove nominato, deve senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. ----

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci, ove nominati, devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. -----

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo viene completamente eroso, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo. -----

Art. 27 (Riserva legale, statutarie e volontarie) -----

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. -----

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. -----

Art. 28 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. ---

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% ; -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; -----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici. -----

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. -----

Art. 29 (Ristorni) -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely a company or official seal. The signature is stylized and appears to be a single name.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- tempo di permanenza nella cooperativa;
- compensi, sotto qualsiasi forma, erogati ai soci.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 31 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno *otto giorni* prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno *quattro giorni* prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei *otto giorni* che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nei casi previsti dall'art. 2364 comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) *approva il bilancio e destina gli utili;* -----
- 2) *delibera sulla emissione delle azioni o quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;* -----
- 3) *procede alla nomina degli Amministratori;* -----
- 4) *procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;* -----
- 5) *determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;* -----
- 6) *approva i regolamenti interni;* -----
- 7) *delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.* -----
- 8) *delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.* -----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28. -----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile. -----

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea al momento della votazione, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati; il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

In tal caso, è necessario che: -----

a) *sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;* -----

b) *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;* -----

c) *sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;* -----

d) *ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convo-*

cazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 34 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nell'uno o nell'altro caso dovrà risultare dal verbale in maniera palese l'esito della votazione.

Art. 35 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21 secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore con i limiti previsti dall'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 37 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi provvede l'assemblea.

Ciascun amministratore può essere rieletto nei limiti delle norme vigenti.

Art. 38 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 39 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 40 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori per particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.


Art. 42 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà con-

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned on the right side of the page.

ferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -----

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO -----

Art. 43 (Collegio Sindacale) -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 del codice civile: -----

- *il capitale non è inferiore a quello minimo previsto per la società per azioni,* -----

- *per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati dal 1c dell'art. 2345 bis del c.c.;* -----

- *vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi;* -----

o comunque quando l'assemblea lo ritenga opportuno, la cooperativa provvede alla nomina del Collegio sindacale. -----

Art. 44 (Composizione e durata) -----

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. -----

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. -----

I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

I sindaci sono rieleggibili. -----

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. -----

Art. 45 (Cause di ineleggibilità e di decadenza) -----

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. -----

Art. 46 (Cessazione dalla carica) -----

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. -----

Art. 47 (Competenze e doveri del collegio sindacale) -----

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

Qualora il collegio sia costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti può essere esercitato dal collegio stesso.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE

Art. 48 (Controllo contabile)

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili o quando si ritenga opportuno separare le funzioni del controllo legale e di merito rispetto a quello contabile, l'assemblea provvede a conferire l'incarico del controllo contabile della società ad un revisore contabile o ad una società di revisione che siano iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

- *verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;*

- *verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che lo disciplinano;*

- *esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.*

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c.

Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora l'assemblea dei soci nel procedere alla nomina non abbia deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 49 (Clausola di conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci o i soci e l'organo amministrativo o l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale o delle interpretazioni o esecuzioni del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione a sensi e per gli effetti degli artt. 38 e seguenti del D.lgs n. 5/2003, presso l'organismo di conciliazione promosso dalla Camera di commercio o altro ente abilitato. Qualora la conciliazione non ab-



bia a produrre alcun effetto si applicano gli articoli seguenti. -----
Le spese di funzionamento dell'Organo di conciliazione sono anticipate dalla parte
che promuove l'attivazione della procedura. -----

Art. 50 (Clausola arbitrale) -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli
artt. 34 e seguenti del D.lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successi-
vo articolo 51, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

*a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-
getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-
cio;* -----

*b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese
le delibere di esclusione da socio;* -----

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori, o nei loro confronti. -----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesio-
ne alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative al-
la mancata accettazione della domanda di adesione stessa. L'accettazione della no-
mina alla carica di Amministratore e Liquidatore deve essere accompagnata dalla e-
spressa adesione alla clausola di cui al comma precedente e ad essa subordinata. --

Art. 51 (Arbitri e procedimento) -----

L'organo arbitrale è composto da tre membri, scelti tra gli esperti di diritto e di set-
tore, e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla *CAMERA DI COM-
MERCIO DI Padova* O ALTRO ENTE ABILITATO entro trenta giorni dalla ri-
chiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, trascorsi 30 giorni, la no-
mina è richiesta al presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina dell'organo arbitrale, adi-
ta dalla parte più diligente, avverrà a cura del presidente del tribunale nella cui cir-
coscrizione ricade la sede. -----

Il collegio, in procedimento rituale, giudicherà secondo il diritto. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che pro-
muove l'attivazione della procedura. -----

TITOLO IX -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 52 (Scioglimento anticipato) -----

La cooperativa si scioglie per il verificarsi di una delle cause indicate nell'articolo
2484 del codice civile esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del
capitale sociale. -----

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di
liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori. -----

Art. 53 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-
quidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

*- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivaluta-
ti e di dividendi eventualmente maturati;* -----

*- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente
rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);* -----

*- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui
all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.* -----

TITOLO X -----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 54 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 55 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 56 (Norme di rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal "TITOLO VI - delle società cooperative e delle mutue assicuratrici" del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni "TITOLO V - CAPO V - società per azioni".

F.to: Paolo Giroto; Filippo Rampazzo (L.S.). -----

La presente copia che consta di 8.....
fogli è conforme all'originale firmato
in ogni parte a norma di legge.

Si rilascia per gli.....consentiti.....
Padova, 3/8/2013.....

